

Corte Costituzionale

Effetti della condanna

La decisione

E' illegittima la disposizione di cui all'art. 569 c.p., nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall'art. 567, co. 2, c.p., consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.

CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA (15 febbraio 2012) 23 febbraio 2012
n. 31 - Pres. QUARANTA - Rel. CRISCUOLO

Il commento a prima lettura

1. Con la pronuncia in oggetto la Corte Costituzionale ha stabilito che, nella ipotesi di condanna di un genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall'art. 567, co. 2, c.p., il giudice non sarà più tenuto a ricollegarvi automaticamente la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale, bensì dovrà valutarne la applicabilità caso per caso, avendo presente in primo luogo l'interesse del minore.

Quest'ultimo, ha rilevato la Consulta, è un interesse complesso, di natura sia morale che materiale, articolato in diverse situazioni giuridiche, e riconosciuto e protetto sia da fonti sovranazionali, sia dal nostro ordinamento, che ne hanno via via accentuato il carattere di assoluta centralità nello stesso diritto di famiglia.

In questa prospettiva, la potestà genitoriale cessa di essere una mera prerogativa dell'adulto, dovendosi piuttosto valorizzarne la accessorialità e la funzionalità rispetto all'interesse preminente del figlio.

Nella presente fattispecie quest'ultimo viene in considerazione nella forma del *diritto* a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali il minore deve poter ricevere cura, educazione ed istruzione.

Può certamente accadere che uno o entrambi i genitori si dimostrino incapaci di assolvere i loro compiti, e che la loro condotta integri gli estremi di un reato per il quale il legislatore statuisca che, in caso di condanna, debba applicarsi la pena accessoria della perdita della potestà.

Ma è proprio l'automatismo di tale ultimo criterio a collidere ineluttabilmente con il principio di ragionevolezza, e così con la norma dell'art. 3 Cost., in

quanto impedisce di valutare se nel caso concreto la interruzione del rapporto corrisponda davvero all'interesse del minore.

2. Il meccanismo della decadenza prefigurato dalla disposizione censurata preclude infatti al giudice di operare il necessario bilanciamento fra l'interesse medesimo e la necessità di applicare comunque la pena accessoria in ragione della natura e delle caratteristiche dell'episodio criminoso.

Sotto quest'ultimo profilo, la Corte ha evidenziato come, a differenza di altre ipotesi delittuose in danno di soggetti minori, la fattispecie criminosa contemplata dall'art. 567, co. 2, c.p., non risulta connotata da una presunzione assoluta di pregiudizio per i loro interessi morali e materiali, tale da indurre a desumerne *sempre* la inidoneità del genitore all'esercizio della potestà genitoriale.

Poiché dunque la alterazione di stato non è delitto necessariamente sintomatico della inadeguatezza alla funzione di genitore, è del tutto ragionevole affermare che il giudice possa valutare, nel caso concreto, la effettiva corrispondenza della applicazione della sanzione accessoria agli interessi del minore, nella inderogabile prospettiva della esclusiva tutela di quest'ultimo.

Pertanto, pur dichiarata la responsabilità del genitore per il delitto di alterazione di stato, quegli non perderà automaticamente la relativa potestà, dovendo piuttosto accertarsi giudizialmente, ai fini della applicazione di tale pena accessoria, l'eventuale, effettivo pregiudizio subito dal figlio in conseguenza di quella specifica condotta.

3. La presente declaratoria di incostituzionalità si inserisce perfettamente nel recente *trend* interpretativo - affermatosi soprattutto in tema di libertà personale - volto a verificare in concreto la fondatezza di talune presunzioni di carattere assoluto, stabilite dal legislatore come ragioni giustificatrici di determinate opzioni normative.

In coerenza con precedenti pronunce di illegittimità, la Corte ha ribadito la primaria esigenza di verificare, caso per caso, se la assolutezza della presunzione sia munita del necessario carattere della ragionevolezza, o piuttosto occorra, in assenza di tale presupposto, trasformare la stessa presunzione in relativa.

Strettamente connessa risulta la questione della sorte delle altre fattispecie delittuose (di cui agli artt. 566, 567 e 568) per le quali, analogamente all'alterazione di stato, l'art. 569 c.p. prevede la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale.

Va in proposito osservato che, come per le tipologie criminose previste dall'art. 275 c.p.p. già oggetto di censura, la sentenza in esame è stata molto attenta nell'individuare e delimitare il segmento normativo ritenuto contrario alla regola di ragionevolezza.

Essa ha infatti statuito la incostituzionalità dell'art. 569 c.p. unicamente per la parte in cui sottraeva al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto, e solo con riferimento al reato di cui all'art. 567, co. 2, c.p.

In altre parole la Consulta, in questa come nelle pronunce riconducibili allo stesso filone, ben lungi dall'enunciare un principio di carattere generale, suscettibile di estensione per via di interpretazione a situazioni analoghe, ha inteso scrutinare e definire volta per volta le singole questioni pervenute al suo giudizio.

Non sarebbe pertanto corretto, relativamente alle ipotesi di reato disciplinate all'art. 566 c.p. e ss., ritenere che anche per esse la applicazione della decadenza dalla potestà genitoriale non costituisce più conseguenza automatica della affermazione di responsabilità, sul presupposto del rilievo delle medesime argomentazioni poste dalla presente sentenza a fondamento della censura di illegittimità dell'art. 567, co. 2, c.p.

Sarà piuttosto necessario a questo fine sollevare appositamente, di volta in volta, specifica questione di costituzionalità.